



Trento, 11 settembre 2019  
Prot. N2019-0001630

**Alla Provincia Autonoma di Trento**

**Alle Società e agli Enti connessi alla P.A.T.**

**Al Consorzio dei Comuni Trentini**

**Ai Sindaci e ai RUP  
di tutte le Amministrazioni Locali**

**A tutti gli Iscritti all'Ordine**

**Loro sedi**

**Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Trento**

Piazza S. Maria Maggiore, 23  
38122 Trento

T +39 0461 983193  
F +39 0461 230286  
CF 80013270220  
P ordine.trento@ingpec.eu

info@ordineingegneritn.it  
www.ordineingegneritn.it

**OGGETTO: Circolare dell'Ordine – recenti pronunciamenti giurisprudenziali in tema di competenze professionali**

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento ritiene importante favorire la diffusione della conoscenza delle più recenti posizioni assunte dalla Giurisprudenza tra tutti gli attori, tecnici e amministrazioni, che operano sul territorio provinciale, al fine di ridurre al minimo le note problematiche relative alle competenze professionali.

Pertanto, con la presente intendiamo segnalarvi le massime contenute in due tra le più recenti decisioni assunte dai Giudici Amministrativi che confermano e ribadiscono una linea interpretativa in tema di riparto delle competenze professionali tra ingegneri e architetti che perdura e si è cristallizzata negli anni, non lasciando più adito a dubbi e applicazioni contrastanti di un ordito normativo che, peraltro, risultava già chiaro fin dal R.D. n. 2357 del 1925, con esclusione dei professionisti architetti dall'esecuzione di attività di progettazione e direzione lavori di opere non rientranti nell'ambito dell'edilizia civile.

**TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I – sentenza 30 luglio 2019 n. 4169**

**“Tutte le progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile rientrano nell'ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri”**

(vanno ricordate le sentenze TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968 e 14 settembre 2016, n. 4299, secondo cui, nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell'ingegnere e quella dell'architetto è tuttora dettato dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che, all'art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i



lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell'art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell'architetto concorre con quella dell'ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici).

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 luglio 2019 n. 5012**

**1. “La competenza concorrente di ingegneri e architetti si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati; restano pertanto di competenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell’art. 51 del R.D. n. 2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistano in “progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche”, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, cioè attengano alle opere di urbanizzazione primaria”.**

**2. “La sfera di competenza esclusiva degli architetti finisce per interessare solo gli edifici civili con rilevante carattere artistico nonché quelli di cui alla L. 364/1909, - fermo restando che anche in tal caso sussiste una competenza concorrente tra architetti ed ingegneri per quanto riguarda la “parte tecnica” (art. 52 comma 2 R.D. 2537/1925). -, e risulta pertanto di marginale importanza se riferita al settore “Lavori Pubblici” di un Comune”**

(ricordiamo che, su tali aspetti, la linea di giudizio del Consiglio di Stato è rimasta inalterata negli anni. Si vedano in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, IV, 9 maggio 2001 n. 2600; Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000 n. 2938; Cons. Stato, V, 6 aprile 1998 n. 416).

Invitiamo, quindi, tutti i destinatari della presente circolare a vigilare e adoperarsi affinché gli affidamenti di incarichi tecnici siano sempre coerenti con le vigenti previsioni di legge.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario  
(ing. Paolo Montagni)

Il Presidente  
(ing. Giovanni Maria Barbareschi)